



TRIBUNALE DI TREVISO

Nel procedimento per Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22
L689/1981 ((violazione codice strada) R.G. 5323/2014

promosso con ricorso/atto di citazione

da: xxxxxxxx LEOPOLDO

contro: COMUNE DI Cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oggi 14/04/2016 ad ore 10.35 dinanzi al Giudice dott.ssa Daniela
Ronzani

sono comparsi

l'avv. Alessandro Zanetti per l'appellante e l'avv. Mariano Bonato per
l'appellato.

L'avv. Zanetti discute la causa richiamandosi agli atti in particolare alla
comparsa conclusionale e memoria di replica. L'avv. Bonato si richiama
agli atti depositati, comparsa di costituzione e memoria di replica e si
oppone alla produzione dei documenti depositati con la memoria di
replica 4.3.2016 in quanto tardivi e inammissibili.

Il Giudice invita le parti alla discussione e decide la causa come da
sentenza con motivazione contestuale.

Il Giudice

Dott.ssa Daniela Ronzani





REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
I^A SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice,
Dott.ssa Daniela Ronzani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n.5323/014 di ruolo generale
dell'anno 2014 del Tribunale di Treviso e promossa

DA

xxxxxxxxx **LEOPOLDO**, con l'avv.to Alessandro Zanetti domiciliato
presso lo studio di quest'ultimo in Castelfranco Veneto come da
mandato a margine dell'atto di citazione in appello

-ATTORE/APPELLANTE-

CONTRO

COMUNE DI (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), con l'avv.to Mariano Bonato
e domiciliato presso l'ufficio dell'Avvocatura Civica del Comune di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come da mandato a margine della comparsa di
costituzione e risposta d'appello

-CONVENUTO/APPELLATO-

**OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss.,
L.689/1981 (violazione del codice della strada)**

MOTIVI DELLA DECISIONE

N. Sent.
N.5323/2014 R.G.
N. Cron.
N. Rep.

Oggetto: Opposizione
ord. ingiunzione ex
artt.22 e ss.,
L.689/1981
(violazione del codice
della strada)



Riteneva, invero, il Giudice di Pace, accogliendo le argomentazioni difensive del Comune convenuto, che l'area di sosta fosse vincolata alle norme del CdS in quanto area demaniale.

In appello il Fogale ribadiva le argomentazioni dedotte in primo grado, richiamando, a supporto della sua tesi, recenti pareri del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti. Contestava, inoltre, il potere accertativo delle violazioni in materia di sosta degli ausiliari del traffico, in quanto dipendenti di soggetti privati.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta il Comune di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il quale ribadiva la legittimità del verbale di contestazione e della relativa sanzione sostenendo che il comportamento multato rientrerebbe nella fattispecie prevista dall'art. 157, comma 6, CdS, che a suo dire, disciplinerebbe anche la sosta a pagamento.

Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità del secondo motivo di appello circa la legittimità del potere di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta degli ausiliari del traffico in quanto tardivo. Sul punto riaffermava in ogni caso la correttezza del conferimento dei poteri avvenuto con delibera del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 17, comma 132, legge n.127/1997.

Nel merito l'appello è fondato e va quindi accolto nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

L'art. 157, comma 6 CdS citato stabilisce che *“Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste*



il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione”.

Tale disposizione si riferisce, quindi, unicamente ai casi di sosta concessa per un tempo limitato, prevedendo l'obbligo per il conducente di segnalare l'orario di inizio della sosta.

In argomento anche il Supremo Collegio (cfr. Cass. Civ. 20308/11) ha precisato che la norma citata *“prevede due distinte ipotesi, la prima è quella della sosta limitata, permessa, cioè, per un tempo limitato, nel qual caso è fatto obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario di inizio del parcheggio, vale a dire mediante l'esposizione del c.d. disco-orario; la seconda è quella della sosta regolamentata, che ricorre allorché esista un dispositivo di controllo della durata della sosta, c.d. parchimetro, che è obbligatorio porre in funzione”.*

Diversamente, nel caso di specie, l'appellante risulta aver parcheggiato il veicolo in un'area di sosta non regolamentata, e, quindi, non soggetta a un limite massimo di durata della sosta, come pacificamente ammesso dallo stesso Comune di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) in primo grado (cfr. pag. 8 memoria di costituzione e risposta in primo grado: *“nel caso di specie l'area a pagamento dove era in sosta il veicolo è un'area su cui la sosta a pagamento non ha limitazioni legate al periodo, cioè la durata della sosta dipende dall'ammontare del pagamento”*); circostanza, questa, che non è nemmeno stata contestata nel presente giudizio.

Né può ritenersi applicabile l'art. 157, comma 6, CdS in via analogica atteso il principio di legalità e tassatività degli illeciti amministrativi ex



art.1 legge n.689/1981, riaffermato in molteplici occasioni dalla giurisprudenza di legittimità.

La non applicabilità dell'art. 157 CdS è stata, inoltre, recentemente confermata anche dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti con i pareri n.25783/2010, 3615/2011 e 2074/2015, con i quali ha ribadito l'applicabilità della sanzione ex art. 7 CdS solo in caso di omesso acquisto del ticket orario o in caso di violazioni relative alla sosta limitata o regolamentata (oggetto, quindi, di specifica disciplina), ribadendo che, nel caso di aree di parcheggio dove la sosta è consentita a tempo indeterminato, il protrarsi della sosta oltre il termine per il quale è stato effettuato il pagamento si configura come una inadempienza contrattuale.

Ciò premesso, va annullato l'avviso di accertata infrazione e il verbale di contestazione notificato all'odierno appellante.

La presente statuizione rende ultronea ogni ulteriore considerazione sui diversi motivi di appello dedotti dall'appellante da ritenersi, pertanto, assorbiti.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza.

Considerato che nel giudizio di primo grado l'appellante era sfornito di difesa tecnica e non ha documentato di aver sopportato particolari spese, le stesse vanno compensate per il giudizio di prime cure e liquidate come da dispositivo con riferimento a questo grado.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione in composizione monocratica nella causa in grado di appello proposta con atto di citazione in appello tra le parti in



premessa indicate, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,

1)In accoglimento, per quanto di ragione del proposto appello riforma la sentenza n.11/14 del Giudice di Pace di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e per l'effetto, annulla l'avviso di accertata infrazione n.5699/A del 1.7.13 nonché il verbale di contestazione n. reg. 2875/13.

2)Condanna il Comune di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) a rifondere a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Leopoldo le spese di lite riferite a questo grado di giudizio che liquida in €.640,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge.

3)Spese compensate con riferimento al primo grado di giudizio.

Treviso 21.4.2016

Il Tribunale in composizione monocratica

Dott.ssa Daniela Ronzani

